

**LA COMMISSIONE SPECIALE PER GLI ADEMPIMENTI STATUTARI E PER
IL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO**

REDATTORE: Alberto Chellini

La Commissione speciale per gli adempimenti statutari e la modifica del regolamento interno, che nello scorso anno aveva portato all'approvazione del Consiglio un consistente pacchetto di modifiche regolamentari direttamente connesse alle innovazioni statutarie, ha proseguito i propri lavori anche nel corso del 2007, arrivando a licenziare la proposta di legge sulla Conferenza delle autonomie sociali e, dopo una lunga e complessa fase di dibattito interno, le proposte di legge relative all'autonomia del Consiglio regionale ed alle nomine dei rappresentanti della Regione negli organismi esterni.

Con tali atti, la Commissione ha concluso i propri lavori, senza essere riuscita a licenziare le altre due proposte di legge attribuite alla sua competenza: quella sul Collegio di garanzia statutaria e quella sulla qualità della normazione. Queste ultime proposte restano pertanto, al momento, a livello di elaborato tecnico e dovranno essere prese in esame dalla nuova commissione speciale, una volta ricostituita, unitamente al completamento della riforma del regolamento interno.

L'approdo in aula della proposta di legge sull'autonomia del Consiglio, licenziata dalla Commissione speciale, è stato preceduto da una ulteriore fase di discussione politica tra i capi gruppo e la Giunta, sfociata infine nella predisposizione di vari emendamenti da presentare in aula rispetto al testo della Commissione. La legge è stata approvata nel gennaio 2008, unitamente a quella in materia di nomine.

I punti salienti della legge sull'autonomia sono rappresentati da una serie di scelte e soluzioni attraverso le quali trovano esplicitazione i principi statutari sul ruolo del Consiglio nell'ordinamento regionale.

Il Consiglio, soggetto rappresentativo della intera comunità regionale, viene qualificato come l'Assemblea legislativa della Toscana, rimarcando in questo modo il ruolo legislativo conferito in via esclusiva allo stesso dallo Statuto.

L'Assemblea dispone di una peculiare autonomia, intesa quale presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni consiliari: da quella normativa a quelle di indirizzo e controllo; sino a quella di informazione e comunicazione istituzionale. Questo spazio (ovviamente non assoluto) di autodeterminazione si esprime in una autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile e amministrativa, esercitata secondo i principi di legalità e imparzialità, di trasparenza ed economicità, di orientamento al risultato. Il Presidente del Consiglio, altra novità, ha la rappresentanza in giudizio dell'Assemblea.

Il bilancio consiliare costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione. I criteri con cui è determinato il fabbisogno coniugano efficienza e rigore; il riferimento base è l'entità dell'ultimo triennio, da contemperare con le variazioni di composizione e competenze del Consiglio e coi principi di coordinamento della finanza pubblica.

Viene poi sancito il principio di separazione tra politica e amministrazione nel nuovo quadro dell'autonomia.

Spetta ora all'Ufficio di presidenza determinare la dotazione organica del personale del ruolo autonomo del Consiglio, costituire le direzioni, nominare e revocare il segretario generale, su proposta del Presidente; allo stesso tempo, sono confermati, senza elementi di novità, i compiti e le responsabilità dei dirigenti.

Rispetto al precedente assetto, si persegue una maggiore efficienza operativa ed una più chiara individuazione delle responsabilità e delle gerarchie. Fermo restando il ruolo del segretario generale, che è responsabile complessivo di tutta la struttura organizzativa, l'apparato è articolato in direzioni di area, nel massimo di tre, affidate ciascuna ad un direttore, all'interno delle quali si collocano i diversi settori.

Il segretario generale ripartisce gli obiettivi, il personale e le risorse tra le direzioni, mentre i direttori di area effettuano le corrispondenti ripartizioni fra le strutture interne esercitando i relativi poteri di valutazione e disciplinari.

La contrattazione decentrata è gestita in forma autonoma, in uno specifico tavolo di trattativa, ma sulla base di indirizzi dell'Ufficio di presidenza che si confronta preventivamente a tal fine con la Giunta, in particolare per i profili attinenti ai trattamenti economici.

La nuova legge sulle nomine introduce da parte sua molte e sostanziali innovazioni rispetto alla disciplina precedente.

Appaiono di particolare rilievo una serie di disposizioni che aprono la possibilità di presentare candidature per le nomine, secondo un meccanismo di trasparenza e rinnovamento; che introducono il limite di permanenza in uno stesso incarico ed il limite di cumulo di cariche da parte di uno stesso soggetto; che stabiliscono il principio di parità di genere sulle nomine (nel senso che di norma deve essere rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere), sorretto da un sistema di costante monitoraggio e verifica; che fissano rigorose regole di incompatibilità e conflitto di interesse; che articolano la competenza fra l'Assemblea e gli organi di governo.

Su questa premessa, la titolarità della funzione è distribuita fra gli organi istituzionali riservando al Consiglio, in linea col ruolo assembleare e con lo Statuto, le nomine e designazioni attinenti a funzioni di rappresentanza politica e istituzionale, a compiti di controllo contabile e amministrativo, nonché quelle relative agli organi collegiali di amministrazione attiva e agli organi consultivi di società e organismi di diritto privato; allocando viceversa in capo all'esecutivo le competenze relative alle nomine negli organi di amministrazione attiva e consultiva degli enti e organismi pubblici dipendenti e quelle attinenti agli incarichi direzionali, presso soggetti sia pubblici che privati.

Il Consiglio esercita una forma di controllo preventivo sulle nomine di competenza degli organi di governo, controllo non vincolante, ma che per essere disatteso necessita di una adeguata motivazione in tal senso da parte dell'esecutivo.

All'insegna della trasparenza e di un ampio coinvolgimento delle istanze sociali, gli elenchi delle nomine e designazioni da effettuarsi su base annuale sono pubblicati sul BURT e inseriti sui siti web del Consiglio e della Giunta. La pubblicazione sul Bollettino costituisce avviso pubblico per l'indicazione di candidature, sia da parte di

organizzazioni, associazioni, enti, università, ordini professionali, sia da parte della persona direttamente interessata. Le nomine o designazioni sono di norma effettuate tra i candidati così indicati, salvo eventuali deroghe motivate da fatti eccezionali o urgenti o dalla mancanza di candidature.

Meno problematica è risultata per la Commissione la definizione della proposta di legge sulla Conferenza delle autonome sociali, tradottasi poi nella legge regionale 4 aprile 2007, n. 20.

Per il principio della sussidiarietà orizzontale, si è considerato necessario che i corpi intermedi operanti sul versante sociale abbiano un proprio spazio all'interno dei processi decisionali regionali, attraverso un organismo incardinato presso il Consiglio.

In questo modo l'Assemblea regionale mira ad interloquire con settori della nostra società rimasti finora in penombra, chiamando ad una partecipazione attiva il mondo del volontariato, dell'associazionismo, del terzo settore e delle associazioni dei consumatori.

Per quanto riguarda i contenuti, si tratta di un organismo composto di trentatre membri, nominati sulla base delle candidature provenienti dalle categorie interessate. La Conferenza esprime parere obbligatorio sulle proposte relative ai principali atti di programmazione economica e sociale, svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali, produce studi e ricerche, presenta il rapporto annuale sullo stato delle autonomie sociali in Toscana.